



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO E TRASPORTI UFFICIO V.I.A.
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax 0171445560

2014/08.21/000352-02

OGGETTO: D.LGS. 152/06 E S.M.I.; L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO DI AUMENTO QUANTITATIVI RIFIUTI IN SITO STOCCAGGIO DA SOTTOPORRE ALLE FASI DI MESSA IN RISERVA (R13) E RECUPERO (R5), NEL COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI.

PROPONENTE: S.A.I.S.E.F. S.p.A., VIA V ITTORIO VENETO N. 4, 12084 - MONDOVI.

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 06.02.2018 con prot. n. 9557, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica, presentata da parte del Sig. Blengini Pier Franco, in qualità di legale rappresentante della S.A.I.S.E.F. S.p.A., con sede legale in Via Vittorio Veneto n. 4, a Mondovì;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 32 ter dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e ss.mm.ii "Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la società proponente è in possesso dell'iscrizione n. 301 al registro provinciale delle imprese che recuperano rifiuti non pericolosi per i seguenti punti:
 - punto 7.1 – sub-allegato 1 – allegato 1 – codice attività R13 – R5
 - punto 7.6 – sub-allegato 1 – allegato 1 – codice attività R13 – R5;
- Il progetto in esame consiste nell'ampliamento dell'attuale attività, autorizzata con AUA n. 86/2016 del 05.05.2017 del Comune di Villanova Mondovì, attraverso l'aumento della quantità di materiali da mettere in riserva (R13) e l'aumento della quantità di materiali in recupero (R5) secondo la seguente tabella:

Operazione	Riferimento D.M. 05/02/1998	CER	TIPOLOGIA	Quantitativo massimo
Messa in riserva R13	7.1	[17.09.04] [17.01.01] [17.01.07]	Rifiuti misti dell'attività di costruzione - cemento – miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06.	6.000 Ton.
Messa in riserva R13	7.6	[17.03.02]	Miscele bituminose (fresato)	6.000 Ton.

Operazione	Riferimento D.M. 05/02/1998	CER	TIPOLOGIA	Quantitativo massimo recuperato
Recupero R5	7.1	[17.09.04] [17.01.01] [17.01.07]	Rifiuti misti dell'attività di costruzione - cemento - miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06.	8.000 Ton.
Recupero riserva R5	7.6	[17.03.02]	Miscele bituminose (fresato)	6.990 Ton.

- la Provincia ha pubblicato sul proprio albo pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 14 febbraio 2018 al 30 marzo 2018;
- la Provincia ha altresì provveduto a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, con nota prot. n. 11915 del 14.02.2018, l'apporto istruttorio di competenza;
- nel corso del procedimento, da parte dei predetti soggetti non risultano pervenuti contributi tecnici;
- nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- In data 17 aprile 2018, l'Organo Tecnico, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, istruita la documentazione depositata, ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii., per le motivazioni e con le prescrizioni esplicitate nel seguito.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Dato atto che

- il presente atto è conforme ai dettami del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e s.m.i.;
- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014.

Richiamata la normativa di legge n. 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 15 del 31 gennaio 2018 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018-2020 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*" e s.m.i..

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*";

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

Visto lo Statuto.

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Considerato l'esito dell'istruttoria tecnica effettuata da parte dell'Organo Tecnico provinciale in data 17 aprile 2018, nonché l'unanime pronunciamento dello stesso in pari data.

DISPONE

- 1. DI ESCLUDERE** dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs.152/06 e s.m.i. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 06.02.2018 con prot. n. 9557, da parte del Sig. Blengini Pier Franco, in qualità di legale rappresentante della S.A.I.S.E.F. S.p.A., con sede legale in Via Vittorio Veneto n. 4, a Mondovì, in

quanto l'istruttoria tecnica condotta da parte dell'Organo Tecnico ha evidenziato che le modifiche in oggetto, che prevedono l'aumento dei quantitativi da mettere in riserva e da recuperare di rifiuti non pericolosi presso un impianto già in esercizio, non determineranno significative ricadute sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione dello stato attuale dei luoghi, già fortemente connotati dall'attività in essere.

2. DI SUBORDINARE l'esclusione di cui al precedente punto 1, al rispetto dell'obbligo di adeguare, come di seguito indicato e sulla base delle indicazioni fornite da Arpa in sede di Organo tecnico, gli elaborati progettuali da presentare nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalla normativa per l'ampliamento dell'impianto in progetto:

- a) presentazione all'Autorità competente di una aggiornata valutazione previsionale di impatto acustico, da redigersi secondo le disposizioni della D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616.
- b) Certificazione sul materiale che viene classificato materie prime seconde ai sensi della Circolare 15 luglio 2005 n. 5205 (operazioni di cui al punto 7.1). I materiali ottenuti dalle operazioni di recupero rifiuti, dovranno garantire la conformità all'allegato C della citata Circolare (caratteristiche prestazionali degli aggregati riciclati) a seconda dell'utilizzo previsto.
- c) Dovranno essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime. Deve essere distinto il settore per il conferimento da quello della messa in riserva.

Si ricorda che le MTD di settore nelle fasi di stoccaggio rifiuti prevedono: "*...le aree di stoccaggio devono essere chiaramente identificate e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, indicante le quantità, i codici, lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stoccati nonché le norme di comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente...*".

STABILISCE

- che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

DA' ATTO

- che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE

dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:

Arch. Barbara Giordana
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale